



TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SEZIONE specializzata in materia di impresa

Il giudice dott.ssa Liliana Guzzo

A scioglimento della riserva che precede osserva:

a fondamento del ricorso cautelare svolto in corso di causa, richiamato quanto già esposto in sede meritevole (laddove già sono state depositate anche le memorie ex art 183 VI comma c.p.c) sono state indicate, in estrema sintesi, quanto al *fumus bonis iuris* la contraffazione del brevetto Europeo [REDACTED] nonché la violazione dei marchi comunitari [REDACTED] (REDACTED) e [REDACTED] (REDACTED) e [REDACTED] (REDACTED); dette violazioni sarebbero state attuate con campagne pubblicitarie online condotte:

- direttamente dalle resistenti usufruendo del servizio ADwords fornito da Google [REDACTED] impiegando le parole corrispondenti a detti marchi per assicurare tramite dette parole una speciale posizione nelle ricerche condotte su Google, al link del negozio on line [REDACTED] svilendo in tal modo le funzioni dei detti marchi
- indirettamente tramite siti web riconducibili a domain name di cui è titolare il prof [REDACTED] o comunque con un sistema di siti web organizzato da detto prof [REDACTED] con il quale in realtà le convenute [REDACTED] science ltd e [REDACTED] Holding ltd "devono ritenersi immedesimate".

Il tutto con la collaborazione di Google e Google Ireland; ha altresì allegato che le illecite condotte delle resistenti integravano anche pubblicità illecita e concorrenza sleale (interferente).

Quanto al *periculum in mora* le ricorrenti hanno allegato l'attualità delle condotte illecite sottolineando che sebbene le controparti avessero affermato di aver sospeso la campagna pubblicitaria tramite il servizio GOOGLE ADWORDS, illecitamente agganciata ai marchi attorei, si trattava di una mera "sospensione" che non escludeva che detta campagna potesse riprendere in qualsiasi momento.

Le resistenti [REDACTED] e [REDACTED] LTD hanno richiamato quanto già esposto ed eccepito in sede meritevole per argomentare in ordine alla assenza di *fumus* e segnatamente: l'invalidità del brevetto [REDACTED], e comunque l'assenza di contraffazione di detto brevetto; la liceità, nella fattispecie concreta, dell'uso nel servizio Google Adwords delle keywords riferibili ai marchi attorei, nel tempo in cui era attivo il censurato servizio, (liceità addotta sul rilievo che il relativo annuncio non era idoneo a determinare rischio di confusione per illecito collegamento "economico" con [REDACTED]); la non riferibilità a [REDACTED] e [REDACTED] LTD dei siti web riconducibili a [REDACTED].

Hanno altresì dedotto l'insussistenza del periculum in mora rilevando come fosse trascorso un lungo lasso temporale tra le asserite violazioni e la proposizione della domanda cautelare, come le condotte a sé addebitate in citazione quanto al servizio Google Adwords fossero *medio tempore* venute meno avendo [REDACTED] deciso di interrompere la sua fruizione in quanto non più profittevole da punto di vista commerciale; hanno in via subordinata a loro volta chiesto CTU e provvedimento di inibitoria di attività di asserita pubblicità ingannevole e comparativa posta in essere da controparte con relativa comminatoria di penale.

Anche Google inc. e Google ireland ltd hanno chiesto il rigetto delle domande cautelari svolte nei loro confronti.

Va osservato quanto all'asserita contraffazione di brevetto che allo stato gli elementi acquisiti non sono sufficienti a fondare adeguato giudizio in ordine alla validità o meno dell'azionato brevetto e alle censure di contraffazione, tanto che in sede meritale è stata disposta CTU e occorrerà attenderne gli esiti; non vi è dunque allo stato adeguato *fumus* sul punto.

Quanto alle domande cautelari afferenti la violazione di marchi, la concorrenza sleale e la pubblicità in tesi illecita effettuate tramiti i siti riconducibili a [REDACTED] **Hes**, è assorbente il rilievo che allo stato la immedesimazione tra detto soggetto e [REDACTED] Le [REDACTED] LTD non risulta compiutamente provata. Con riferimento da ultimo alle allegate violazioni realizzate utilizzando parole corrispondenti ai marchi attorei nell'usufruire del servizio Google Adwords, difetta il *periculum in mora*.

Invero il *periculum* va valutato in concreto avuto riguardo alla fattispecie *sub iudice*: nel caso in esame l'uso di dette parole tramite servizio Google Adwords è stato fatto spontaneamente cessare in corso di causa meritale da [REDACTED] (e di ciò dà atto anche parte ricorrente) per asseriti motivi commerciali, con impegno scritto del legale rappresentante a non riattivarlo fino alla chiusura del procedimento rg [REDACTED]. E' ben vero che una spontanea cessazione non esclude, in difetto di provvedimento giudiziale di inibitoria, che un comportamento asseritamente scorretto possa essere ripreso, ma ciò che rileva nella fattispecie concreta è che la domanda cautelare è stata svolta in corso di causa meritale, che nel procedimento a cognizione piena sono già stati concessi i termini per le memorie ex art 183 VI comma c.p.c. ed è già stata disposta CTU e che in detto giudizio dovrà essere decisa anche la domanda di inibitoria pro futuro, nel mentre non vi sono concreti indici che facciano presumere, a fronte della dichiarazione di impegno rilasciata dal legale rappresentante [REDACTED] e della cessazione già in atto di detto comportamento, che esso possa riprendere nelle more del giudizio di merito, prima della sua definizione.

**Le domande cautelari vanno dunque rigettate
Spese all'esito del giudizio di merito**

P.Q.M.

Rigetta il ricorso cautelare

Spese all'esito del giudizio di merito

Venezja 12.10.2015

Si comunichi

Il giudice
Liliana Guzzo

Plano D:
SAIA Emanuele Ottetti
Serial#: 84007